

ASSOCIAZIONE CULTURALE PERCORSI NAPOLETANI

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione culturale "PERCORSI NAPOLETANI", nel seguito "Associazione", libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 347.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo prioritario di concorrere alla conoscenza, tutela, valorizzazione e diffusione della cultura napoletana e del suo patrimonio culturale (storico, archeologico, architettonico, artistico, naturale ed immateriale).

Inoltre si propone di:

- suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente e del paesaggio urbano, rurale e naturale nonché dei beni immateriali e di tutto ciò che è espressione di identità culturale napoletana;
- stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento di Enti pubblici;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale napoletano mediante opportune iniziative di formazione ed educazione nelle scuole, nelle accademie e nelle università, di aggiornamento professionale dei docenti e di formazione ed educazione permanente nella società;
- promuovere la collaborazione con associazioni aventi fini anche solo parzialmente analoghi;
- promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini, e dei giovani in particolare, alla tutela

- e valorizzazione dei beni culturali e del territorio ed alla valorizzazione del patrimonio locale;
- incentivare e diffondere la conoscenza della cultura napoletana nel mondo, anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
 - essere di ausilio a studiosi e professionisti in generale per consentire loro una continua crescita, permettendone e facilitandone gli incontri in qualunque modalità, compreso quella multimediale.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si propone quali attività:

- partecipare ed organizzare attività culturali, quali workshop, seminari, conferenze, convegni, incontri culturali, dibattiti, mostre, proiezioni di films e documenti, corsi di aggiornamento, perfezionamento e restauro per giovani ed adulti, centri studi, concorsi, premi, feste e qualsiasi altro evento atto alla promozione e alla difesa e valorizzazione della cultura napoletana;
- organizzare e promuovere attività di formazione, come corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante visite, viaggi e campi di studio;
- organizzare e promuovere iniziative editoriali relative all'attività e agli scopi dell'Associazione;
- mettere a disposizione degli associati e dei professionisti in generale gli strumenti necessari alla crescita professionale come testi, attrezzature, macchinari, software, ecc., anche mediante la mera condivisione dei beni personali di ognuno dei Soci ovvero acquisendo autonomamente i beni necessari;
- partecipare a bandi nazionali ed europei su attività inerenti le finalità dell'Associazione;
- collaborare con le istituzioni pubbliche e private, le università e i centri di formazione professionali alla elaborazione di programmi e progetti culturali sui temi statutari

dell'Associazione;

- aprire sedi distaccate sull'intero territorio nazionale, europeo e internazionale;
- svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione non può svolgere attività non conformi agli scopi sociali, salvo quelle accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili delle persone.

ART. 4 – SOCI

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone, Enti o Istituzioni che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Comitato Direttivo o, in mancanza, il Presidente.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, su domanda scritta del richiedente, che dovrà fornire le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso del Socio.

All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Ci sono le seguenti categorie di Soci:

- **SOCI FONDATORI:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta

ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **SOCI EFFETTIVI:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Comitato direttivo o, in mancanza, al Presidente. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei Soci effettivi è illimitato.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma potrà avere diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

ART. 6 – DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate, secondo le deliberazioni degli organi preposti.

ART. 7 – RECESSO / ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla sede dell'Associazione.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Presidente e/o dal Comitato Direttivo e dovrà essere ratificata dall'Assemblea Soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Comitato Direttivo; il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci fondatori e dai Soci effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblico affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato. Essa può essere convocata anche quando la richiede almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda

convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente e il Comitato Direttivo; propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto; fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei Soci; approva il programma annuale dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ART. 10 – COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Presidente e/o da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea fra i propri componenti e composto da tre a dieci membri. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. I membri del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

ART. 12 – MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote sociali, nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni o lasciti in denaro o in natura, provenienti da privati e/o Enti e/o Istituzioni e/o Organismi Internazionali le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Presidente e/o il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- da rimborsi;
- da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- da iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 13 – BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, e approvati

dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo, è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 14 – MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di altre associazioni che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.